

Civile Ord. Sez. 5 Num. 24753 Anno 2026
Presidente: DI PISA FABIO
Relatore: CHIRICO VALERIA
Data pubblicazione: 24/08/2026



ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 19065/2025 R.G. proposto da:

Battaglino Luigi, rappresentato e difeso da sé stesso

-ricorrente-

contro

Agenzia Entrate in persona del legale rappresentante pro tempore,
Agenzia Entrate Riscossione in persona del legale rappresentante pro
tempore, rappresentate e difese dall'Avvocatura Generale dello Stato

-controricorrenti-

avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di II Grado della
Campania n. 1455/2025 depositata il 17/02/2025.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/06/2026 dal
Consigliere Valeria Chirico.

FATTI DI CAUSA

1. Con sentenza n. 1455/2025, depositata in data 17/2/2025, la CGT
di II grado della Campania rigettava l'appello proposto da Luigi Battaglino
avverso la sentenza n. 3154/2023 con la quale la CGT di I grado di

Caserta aveva rigettato il ricorso proposto dal contribuente avverso l'intimazione di pagamento n. 02820229006807245, notificata in data 18.10.2022, in relazione alla cartella di pagamento n. 02820160013162905000, per un'imposta di registro dell'anno 1982.

Quanto allo sgravio da parte dell'Agenzia dedotto dal contribuente, la Corte regionale rilevava che esso - conseguente alla sentenza n. 3296/02/1982, di cui il ricorrente aveva prodotto in giudizio solo l'instestazione e la prima pagina, senza depositare il provvedimento di sgravio - riguardava una partita, relativa all'anno 1982, diversa da quella riportata nell'estratto di ruolo prodotto nel giudizio di primo grado. Quanto all'eccepito difetto di motivazione dell'atto impugnato, la CGT di II grado affermava, invece, la idoneità dello stesso a consentire al destinatario di conoscere il merito della pretesa; quanto all'eccezione di prescrizione, ne rilevava l'infondatezza, stante l'omessa impugnazione della cartella di pagamento e il mancato decorso del termine di prescrizione decennale di cui all'art. 2946 c.c.

2. Avverso la sentenza della CGT di II grado della Campania proponeva ricorso per cassazione Luigi Battaglini.

3. L'Agenzia delle Entrate e l'Agenzia delle Entrate-riscossione resistevano con controricorso.

4. Il Consigliere delegato formulava proposta di definizione del giudizio ex art. 380-bis c.p.c.

5. Il contribuente chiedeva la decisione del giudizio, ex art. 380-bis, comma 2, c.p.c. e depositava memoria illustrativa.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Vanno, in via preliminare, rilevate l'inammissibilità e la ultroneità della richiesta del ricorrente di procedere alla riunione dei due identici ricorsi dallo stesso proposti in grado d'appello (sub rg. n. 4688/23 e sub rg. n. 4722/23), in quanto asseritamente decisi dalla Corte di Giustizia di II grado della Campania, con la (unica) sentenza impugnata, "senza

alcuna riunione". E' evidente, invero, che, non solo non sarebbe consentito al giudice di legittimità emettere, *ex post*, un provvedimento ordinario riservato al giudice di merito, ma che la riunione (peraltro avente incontestatamente ad oggetto ricorsi identici) risulta comunque effettuata, come evincibile dall'intestazione della sentenza impugnata, che riporta entrambi i ricorsi oggetto della pronuncia, la quale va, pertanto, ad entrambi riferita.

2. Deve, quindi, rilevarsi che con il primo motivo il ricorrente deduce la *"nullità della sentenza e del procedimento per violazione e/o falsa applicazione dell'art. 112 cpc, in relazione all'art. 360 n. 4) c.p.c., per omesso esame della querela di falso proposta in via incidentale nel giudizio di appello"*, *"sul presupposto del disconoscimento della sottoscrizione posta sull'avviso di ricevimento del deposito della cartella esattoriale presso la Camera di Commercio di Caserta prodotto dalla riscossione"*, la cui omessa notifica, trattandosi di atto presupposto dell'intimazione, ne determinerebbe la nullità. Richiede, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata rimessione della causa alla CGT di II grado per la verifica della rilevanza del documento e l'assegnazione di un termine al contribuente per la proposizione della querela di falso in sede civile.

2.1. Il motivo è, a tacer d'altro, inammissibile, rilevandosi che anche con riferimento alla deduzione degli *errores in procedendo*, tali da legittimare l'esercizio, ad opera del giudice di legittimità, del potere di esame diretto degli atti del giudizio di merito, siffatta deduzione ed il conseguente accesso agli atti del giudizio richiedono pur sempre, quale condizione pregiudiziale, l'ammissibilità del motivo di censura, da escludersi nel caso di specie, stante la violazione del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 366, primo comma, n. 6), c.p.c., quale corollario del requisito di specificità dei motivi. Infatti, sebbene tale principio, anche alla luce delle direttive contenute

nella sentenza CEDU Succi e altri c. Italia del 28/10/2021, non debba essere interpretato in modo eccessivamente formalistico e non debba pertanto tradursi nell'onere di integrale trascrizione degli atti e documenti posti a fondamento del ricorso, insussistente laddove sia invece puntualmente riportato il contenuto degli atti richiamati all'interno delle censure e sia specificamente segnalata la loro presenza negli atti del giudizio di merito (cfr. Cass., Sez. Un., n. 8950/2022; Cass., n. 12481/2022; Cass., n. 11325/2023; Cass., n. 17183/2024; Cass., n. 13358/2025), nel caso di specie il ricorso per cassazione non riporta né il testo né lo specifico contenuto della querela di falso e perciò degli elementi fattuali in concreto condizionanti l'ambito di operatività dell'*error in procedendo* (vedi Cass. n. 10272/2017, che richiama Cass. n. 5036/2012, nel senso della inammissibilità del motivo per violazione del principio di autosufficienza, in analogo caso di denuncia della mancata sospensione del processo tributario a seguito della proposizione di querela di falso avverso relate di notifica).

3. Con il secondo motivo parte ricorrente deduce la "*nullità della sentenza e del procedimento violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2909 cc per omesso esame della documentazione riguardante il precedente giudicato in relazione all'art. 360 n. 4) con sentenza e sgravio prodotti in modo completo*". A tal proposito, il ricorrente lamenta che, pur avendo provveduto al deposito, nel giudizio di appello, della copia integrale della sentenza n. 3296/2010, con cui sarebbe stata annullata la pretesa tributaria (poi nuovamente azionata dopo lo sgravio), in uno al relativo sgravio concernente la partita di ruolo n. 06001A000081000, la CGT di II grado aveva ribadito, al pari del giudice di primo grado, che la documentazione era incompleta.

3.1. Il motivo è all'evidenza infondato per la dirimente argomentazione che il giudice d'appello non ha ritenuto che il contribuente abbia adeguatamente comprovato che la suddetta sentenza della e il

relativo sgravio attengano alla medesima partita di ruolo di cui all'intimazione e alla cartella di pagamento oggetto di causa, sì da potersi attribuire a tale sentenza valenza di giudicato, avendo premesso la sentenza impugnata che lo sgravio *"riguarda la partita numero 06001A000081000 relativa all'anno 1982 in conseguenza della sentenza della CTC..."*, mentre l'*"estratto di ruolo, prodotto nel corso del giudizio di primo grado"* riporta quale *"Identificativo partita:7TF7 1982R 16001A000101000 08ATTO N. 7689 SERIE 1S REG. 20/07/82"*. Orbene, la circostanza che il provvedimento di sgravio si riferisca alla suddetta sentenza della Commissione Tributaria Centrale Sez. di Napoli ("per brevità CTC") non costituisce prova idonea e sufficiente a dimostrare perciò stesso che tale sentenza ed il conseguente sgravio ineriscano al medesimo ruolo e, quindi, alla medesima pretesa tributaria oggetto di causa. Invero, lo stesso ricorrente afferma nella memoria illustrativa che, successivamente allo sgravio, l'Amministrazione finanziaria ha *"formato un nuovo ruolo e notificato una nuova cartella di pagamento..."*, assumendo che ciò sia avvenuto *"per i medesimi tributi"*, senza che di tale ultimo assunto risulti però fornito idoneo riscontro (non v'è certezza che l'imposta di registro di cui al *"nuovo ruolo"* si riferisca al medesimo atto tassato, tanto più che la sentenza della C.T.C. risulta relativa alla compravendita per Notar Liotti registrata il 29.3.1982 al n. 3469, mentre l'atto riferito dall'Agenzia alla diversa partita di ruolo n. 16001A000101000 viene identificato nel controricorso come atto n. 7689, registrato il 20.7.1982), ritenendo inoltre irrilevante la (invece certa e significativa) diversità dei numeri della partita di ruolo di cui alla sentenza della C.T.C. con relativo sgravio e della partita di ruolo n. 16001A000101000 prodotta nel giudizio di primo grado, ricondotta dall'Amministrazione Finanziaria alla sentenza di questa Corte n. 6668/2016 e riferita alla cartella presupposto dell'intimazione di pagamento impugnata.

L'assunto del ricorrente secondo cui la tesi dell'Amministrazione, per la quale si tratterebbe di ruoli diversi e non collegati tra loro, sarebbe smentita dall'omessa produzione in giudizio della sentenza di questa Corte n. 6668/2016, è invero palesemente infondata. A tal proposito, va anzitutto evidenziato che la questione della mancata produzione in giudizio della suddetta sentenza n. 6668/2016, che sarebbe stata dedotta quale motivo di appello secondo quanto riportato a pag. 3 del ricorso per cassazione (laddove si legge che "*L'odierno ricorrente proponeva appello per i seguenti motivi:...4.-Il difetto di prova e quindi di motivazione da parte dell'Agenzia con riferimento alla sentenza di codesta Corte per omessa produzione della stessa*"), non risulta affrontata dalla sentenza della CGT di II grado. Secondo il costante orientamento di questa Corte, al quale si intende dare continuità, qualora una questione giuridica - implicante un accertamento di fatto - non risulti trattata in alcun modo nella sentenza impugnata, il ricorrente che la proponga in sede di legittimità, onde non incorrere nell'inammissibilità per novità della censura, ha l'onere non solo di allegare l'avvenuta deduzione della questione dinanzi al giudice di merito, ma anche, per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, di indicare in quale specifico atto del giudizio precedente lo abbia fatto, per consentire alla Corte di controllare *ex actis* la veridicità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la censura stessa. (ex multis, Cass. n. 3473/2025, Cass., n. 20585/2023, Cass., n. 35885/2022, Cass., n. 8362/2022, Cass., n. 40984/2021). Nel caso di specie, il ricorrente si è invece limitato a dedurre genericamente di aver proposto appello anche per il suddetto motivo (ossia per "*difetto di prova...con riferimento alla sentenza di codesta Corte per omessa produzione della stessa*"), senza che peraltro l'omessa pronuncia in merito al mancato deposito della sentenza di questa Corte n. 6668/2016 risulti oggetto di specifico motivo di ricorso per cassazione, essendosi il ricorrente limitato ad affermare, nel trattare

incidentalmente il terzo motivo di ricorso per cassazione relativo all'omessa pronuncia sull'eccezione di decadenza, che *"Non deve, inoltre, trarre in inganno la produzione della sentenza della Corte di Cassazione n. 6668/16, di rigetto di presunti ricorsi avverso la cartella, la quale non può costruire prova poiché è solo indicata e non prodotta dalle controparti."* In ogni caso, ove pure volesse ipotizzarsi una rituale deduzione, da parte del ricorrente, dell'omessa pronuncia del giudice d'appello sulla questione della mancata produzione della suddetta sentenza n. 6668/16, risulterebbe comunque dirimente il principio, più volte affermato da questa Corte, secondo il quale, nel caso in cui il giudicato esterno fra le stesse parti si sia formato a seguito di una sentenza della Corte di Cassazione, i poteri cognitivi del giudice possono estendersi alla precedente pronuncia anche prescindendo dalle allegazioni delle parti (peraltro a conoscenza della formazione del precedente giudicato) e facendo ricorso, se necessario, a strumenti informatici e banche dati elettroniche, non comportando l'esercizio di tale potere officioso violazione del diritto di difesa delle parti in quanto a conoscenza della formazione del precedente giudicato (v. Cass., n. 4478/2026; Cass., n. 29923/2020; Cass., n. 8614/2011). Pertanto, l'utilizzo del suddetto giudicato favorevole all'Amministrazione, da parte dei giudici di merito, non avrebbe comunque richiesto la necessaria produzione in giudizio della suddetta sentenza della Corte di Cassazione ad opera della parte interessata (che, a conoscenza della pronuncia, ben avrebbe potuto contestare il contenuto alla stessa attribuito dal giudice di merito), precisandosi che la sussistenza di detta sentenza risulta verificata da questa Corte dalle banche dati nella propria disponibilità.

4. Con il terzo motivo si deduce la *"nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione dell'art. 112 cpc in relazione all'art. 76 TUR ed all'art. 25 d.lgs. 602/73, e dell'art. 2966 c.c. per omessa decisione dell'eccezione di decadenza dalla riscossione in relazione all'art. 350 n. 4 e*

5) *cpc*", eccezione in merito alla quale la sentenza d'appello nulla statuisce, pur avendola menzionata in premessa, evidenziando, inoltre, che *"non può costituire prova"* la sentenza della Corte di Cassazione n. 6668/16, *"di rigetto di presunti ricorsi avverso la cartella"*, *"poiché è solo indicata e non prodotta dalle controparti"*, con conseguente decadenza dalla riscossione, risalendo l'imposta al 1982.

4.1. Il motivo è all'evidenza infondato.

Premesso che la sentenza impugnata riporta in premessa, quale "terzo motivo, subordinato" di appello, "la prescrizione del diritto azionato" e non la decadenza e ribadita la non necessità del deposito della sentenza di questa Corte n. 6668/16 onde consentirne al giudice di merito l'utilizzo ai fini del giudicato, in adesione al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità sopra richiamato in sede di esame del secondo motivo di ricorso, va rimarcato che la irretrattabilità della pretesa tributaria, conseguente al passaggio in giudicato della sentenza a cui è conseguita la definitività della cartella, esclude in radice la prospettabilità della decadenza dalla riscossione, in quanto incompatibile con il definitivo accertamento del diritto al prelievo, essendo prospettabile, come chiarito dalla sentenza impugnata, solo la possibile prescrizione decennale, non ancora decorsa.

5. Il ricorso va, pertanto, rigettato.

5.1. Ne consegue la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di cassazione, liquidate come da dispositivo, nonché la condanna al pagamento di un'ulteriore somma, ai sensi dell'art. 96, terzo comma, c.p.c., in favore delle controricorrenti e al versamento di un'ulteriore somma in favore della Cassa delle ammende, ex art. 96, comma 4, c.p.c., in ragione della correttezza della proposta di definizione accelerata.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento, in favore delle parti controricorrenti, delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in 4.000,00 euro per compensi professionali, oltre alle spese prenotate a debito, nonché al pagamento della ulteriore somma di 4.000,00 euro, ai sensi dell'art. 96, terzo comma, c.p.c.; condanna, altresì, il ricorrente al versamento della somma di 3.000,00 euro, ai sensi dell'art. 96, quarto comma 4, c.p.c., alla Cassa delle ammende; ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per il ricorso, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 23/06/2026

Il Presidente

Fabio Di Pisa